



ASL
ROMA 4



REGIONE
LAZIO

Sede Legale: Via Terme di Traiano n. 39/a -
00053 Civitavecchia (Roma)

DELIBERAZIONE N. 568

DEL - 3 MAG. 2016

Struttura proponente: U.O.C. Provveditorato	
Oggetto: UDD di Capena. Presa d'atto DCA n. U00135 del 28 aprile 2016. Provvedimenti conseguenti.	
L' estensore <i>(giuseppe quintavalle)</i> firma	IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Quintavalle <i>(firma)</i>
Parere del Direttore Amministrativo: Dott.ssa Francesca Milito	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)
Firma <i>(firma)</i>	Data <u>3/5/16</u>
Parere del Direttore Sanitario: Dott. Lauro Sciannamea	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)
Firma <i>(firma)</i>	Data <u>3/5/16</u>

Il Dirigente ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Rilevazione di Bilancio:
Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Struttura Proponente: U.O.C. Provveditorato

Esercizio:

Proposta n. del

Codice sottoconto:

Responsabile del Procedimento

Importo stanziato:

Dr. Roberto Di Cicco

Importo utilizzato:

(firma) *(firma)*

Importo della delibera:

Importo residuo finale:

Il Dirigente

Visto del funzionario addetto al controllo del budget: (firma)

Dr. Francesco Quagliariello

Il Dirigente della U.O.C. Bilancio

IL DIRIGENTE *(firma)*

(firma)

Dr. Roberto Di Cicco

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO**VISTI**

- la nota in data 28 gennaio 2016, con la quale i legali della società Diaverum Italia s.r.l. hanno formalizzato - tra l'altro - l'istanza di riapertura del Centro di Dialisi denominato UDD di Capena, con sede in Capena Via Tiberina km 16.200;

- il ricorso al TAR Lazio notificato da Diaverum Italia S.r.l. in data 17 marzo 2016, prot. 16291;

PREMESSO

-che la vicenda relativa al Centro di Dialisi Rendial Capena sito in Capena Via Tiberina Km 16.200, risalente nel tempo, si è svolta nei termini di seguito riassunti:

- i locali dove si è svolta l'attività sono di proprietà del Comune di Capena, concessi in comodato gratuito alla ASL RMF con deliberazione CC n. 62 del 30/10/1995;
- gli stessi locali sono stati oggetto, in data 1° dicembre 1998, di contratto preliminare di locazione tra ASL RMF e la società New Dialysis s.r.l., su impegno del promissario alla gestione diretta del Centro in regime di accreditamento nei locali concessi in affitto ed al mantenimento della separazione fisica dei locali per dialisi. Il preliminare aveva validità fino alla delibera di accreditamento provvisorio da parte dell'Assessorato competente e all'esito della stessa si sarebbe stipulato il contratto di locazione definitivo;
- con DPGR del Lazio n. 824 del 22 dicembre 2000, pubblicata sul BUR 20/2/2001 la Società Rendial s.r.l., in cui si era trasformata la società New Dialysis, aveva ottenuto "l'autorizzazione all'esercizio presso i suddetti locali, della terapia dialitica e nefrologica", e la direzione tecnico sanitaria del Centro era affidata al dottor Firmi Gabriele nato a Roma il 10 aprile 1959, medico nefrologo;
- senonché mai è intervenuta, come originariamente previsto nel 1998, delibera di accreditamento provvisorio. Infatti, in data 2 marzo 2001 il rapporto di collaborazione veniva modificato. Con deliberazione D.G. n. 223 la ASL RMF decideva di istituire essa una propria "Unità di Dialisi Decentrata denominata U.D.D., dipendente funzionalmente dal Centro di riferimento individuato dalla Regione Lazio presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia" come previsto dal Piano regionale in materia di nefrologia e dialisi punto 2.2.4, punto 5.1, 5.2 e All 2 RM/F;
- tale Unità di dialisi pubblica veniva collocata nei locali dati in comodato dal Comune di Capena alla ASL RMF, e relativamente ai quali la ASL RMF si era impegnata con il preliminare di locazione, e sui quali Rendial aveva ottenuto l'autorizzazione sanitaria;
- con deliberazione DG n. 223/2001 la ASL RMF dava atto che "allo stato non è consentito un accreditamento definitivo della struttura" e, per l'effetto, prevedeva:
"L'Azienda assume la direzione dell'UDD e assume a proprio carico l'assistenza medica da erogarsi all'interno dell'UDD;
La società Rendial assicura la dotazione del personale paramedico e ausiliario e assume, a proprio carico, il pagamento delle utenze, la fornitura e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali, adibiti ad uso esclusivo dell'UDD";
L'Azienda USL riconosce alla Soc. Rendial un compenso lordo pari all'85% delle tariffe di cui al DM Sanità 22/7/1996 e modifiche"

La deliberazione approvava, altresì, una convenzione che prevedeva:

"ART. 3 Gli effetti economici del contratto preliminare di locazione stipulato in

data 1° dicembre 1998...sono sospesi per tutto il tempo di durata della presente convenzione essendo gli oneri in argomento ricompresi nelle quote tariffarie di cui alla presente convenzione. Riprenderà a produrre i suoi effetti economici alla fine della durata della stessa convenzione...";

"Art. 4 La società Rendial S.p.A. accetta di impegnarsi a garantire la continuità e la qualità delle prestazioni di dialisi e a rispettare le norme generali e particolari...le quali disciplinano i requisiti e i criteri all'esercizio della pratica dialitica nella Regione Lazio";

"Art. 5 L'Azienda USL RMF mette a disposizione della UDD i locali di Capena...il Responsabile Clinici, nella persona del...";

La convenzione aveva durata 6 anni ed era soggetta a risoluzione, tra l'altro, per gravi motivi di interesse pubblico;

- *tale schema di rapporto veniva ulteriormente modificato in data 31 luglio 2007 con deliberazione n. 885 con la quale il Direttore Generale della ASL RMF, dava atto che la convenzione con Rendial, nel frattempo divenuta Gambro Healthcare Spa, era scaduta nel "mese di marzo 2007"; dava atto del permanere della necessità di collaborazione e "che la Gambro Healthcare Spa ha provveduto a mantenere l'efficienza del Centro Dialisi sia sotto l'aspetto strutturale che organizzativo nel corso della vigenza della precedente convenzione", e decideva di approvare una nuova convenzione con cui:*
 - "l'ASL RMF e la Gambro Healthcare Italia disciplinano - tra l'altro - le modalità di gestione dell'UDD di Capena, attribuendo la direzione clinica, sanitaria, di coordinamento e di indirizzo terapeutico al responsabile del Centro di Riferimento e ponendo a disposizione dell'UDD un numero di Dirigenti medici Nefrologi non inferiore a tre...";*
- *la convenzione allegata, pur premettendo che "Il Centro Dialisi "Rendial Capena" è autorizzato all'esercizio dell'attività dialitica con provvedimento del Presidente della giunta Regionale n. 824 del 22.12.2000" prevedeva:*
 - all'art. 3, che "La responsabilità clinica, sanitaria, di coordinamento e di indirizzo terapeutico della Unità di Dialisi decentrata è assunta dal Direttore della Struttura complessa di Nefrologia dell'Ospedale S. Paolo di Civitavecchia, quale responsabile del Centro di riferimento", ed un numero di dirigenti medici nefrologi non inferiore a tre;*
 - che la Gambro avrebbe messo a disposizione il personale infermieristico, ausiliario e di assistenza, nonché, in caso di carichi eccessivi di lavoro, personale medico proprio da "sottoporre alla valutazione del responsabile clinico di UDD;*
 - all'art. 6 che " La ASL RMF è responsabile per ogni evento lesivo causato a pazienti e o a terzi in occasione dell'attività assistenziale di diagnosi e cura svolta presso l'UDD di Capena...";*

CONSIDERATA

l'anomalia di un rapporto in cui:

-l'attività di una UDD pubblica veniva assicurata da medici pubblici in rapporto, esclusivamente, di libera professione;

-la direzione sanitaria, oltreché clinica, era affidata al Medico Dirigente pubblico, relativamente ad un presidio di cui si richiamava, come fosse ancora vigente, l'autorizzazione sanitaria rilasciata al privato nell'anno 2000;

-che un medico dirigente pubblico risultava essere, in regime di libera professione, direttore sanitario di un presidio i cui locali erano pubblici e locati al privato, per l'esercizio di un'attività di cui era titolare la ASL, e su cui insisteva un'autorizzazione sanitaria rilasciata al privato;

- che la tariffazione, seppur con successivo parziale rimborso, fosse in capo al soggetto privato non titolare dell'attività sanitaria;

-che pur essendo l'allestimento organizzativo della struttura in capo al privato, era l'Amministrazione ad impegnarsi a rispondere a terzi di eventuali danni;

DATO ATTO

che Diaverum sostiene che tale genere di rapporto sarebbe "in cogestione", secondo

CONSIDERATO che il Piano regionale per la Nefrologia e la Dialisi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 3 marzo 1998 e pubblicato sul BUR n. 14 del 20/5/1998 non prevedeva rapporti di "cogestione" ma disponeva, secondo la regola di legge, che:

"12.3 I titolari o legali rappresentanti di nuovi centri dialisi privati, debitamente autorizzati ai sensi della DGR n. 1650/95, che intendono ottenere l'accreditamento provvisorio sono tenuti a presentare istanza in tal senso presso la competente azienda sanitaria locale. L'azienda esperita l'istruttoria dell'istanza pervenuta e verificata l'esigenza di avvalersi o meno delle prestazioni offerte dalla struttura richiedente per poter far fronte all'accertato fabbisogno formula, con apposita idonea e documentata relazione, il parere circa l'accogliibilità o il diniego della richiesta, trasmettendolo ai competenti uffici regionali.

12.4 La Giunta, valutata la relazione del direttore generale dell'azienda e acquisito il parere tecnico della commissione regionale di vigilanza sull'emodialisi, su proposta dell'assessore alla salvaguardia e cura della salute, delibera in ordine all'istanza di accreditamento.

12.5 L'accreditamento e il suo mantenimento è subordinato oltre che al possesso dei requisiti tecnico-strutturali e di personale anche alla verifica di attività e di risultato";

DATO ATTO che la "fattispecie di servizio espletato in cogestione tra pubblico e privato... permettendo, al tempo stesso, di ricorrere all'acquisizione di risorse private e consentendo al personale medico pubblico di instaurare e mantenere un rapporto di cura più diretto e vicino alle esigenze dei pazienti.." è stata introdotta dalla lettera a firma del Responsabile del procedimento, Dirigente dell'Area 4A/03 e del Direttore regionale Vicario prot. n. 91944 del 20 luglio 2005;

RITENUTO che tale impropria introduzione con atto del funzionario, oltretutto non trovare riscontro negli atti di Giunta regionale, non risponde ad alcuna delle fattispecie previste e consentite dalla legge per i rapporti con i privati erogatori dei servizi sanitari a carico del SSN. di cui all'art. 8 quinquies Dlgs n. 502/1992, né risulta legittimata dall'ipotesi di cui al successivo art. 9 bis;

CONSIDERATO -che il dottor Malaguti Moreno è medico dipendente della ASL RM F con incarico di Direttore UOC Dialisi e Nefrologia della Azienda USL RMF;

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00135 del 28 aprile 2016 è stato dichiarato concluso il procedimento avviato con l'istanza avanzata dalla citata società Diaverum Italia S.r.l. di conferma di autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale per il Presidio UDD di Capena e, per l'effetto, la medesima istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale è stata rigettata, per inammissibilità della stessa, in quanto proposta da soggetto non legittimato ex lege;

DATO ATTO -che, scaduta la Convenzione 2007, il 30/6/2011, la ASL RMF adottava la Deliberazione 5 settembre 2011 n. 973 avente ad oggetto "Integrazione e proroga tecnica alla ditta Diaverum Italia s.r.l. dal 1/7/2011 al 31/12/2011, o per il minor tempo necessario all'espletamento della nuova procedura di gara per soddisfare le esigenze del centro di dialisi "Rendial Capena" con la quale si dava atto:

- che era stata richiesta a Diaverum "la disponibilità a proseguire il servizio di dialisi presso il distretto F/4 per un periodo di mesi sei, fino al 31/12/2011 e comunque per l'eventuale minor tempo necessario per l'avvio di una nuova procedura di gara, applicando uno sconto del 10% sulle tariffe attuali....";

- che la ditta Diaverum ha dato la disponibilità a proseguire il servizio in argomento alle medesime condizioni economiche di cui alla delibera 885/2007, in attesa che si apra un Tavolo tecnico;

- che con il medesimo provvedimento la ASL deliberava:

"di prorogare alla Ditta Diaverum Italia s.r.l. la gestione dell'unità di Dialisi Decentrata presso l'ambulatorio di dialisi "Rendial Capena" ...alle condizioni economiche vigenti dal 1/7/2011 al 31/12/2011, o per il minor tempo necessario alla

riorganizzazione dell'assistenza nefrologica nel territorio della Azienda";
- che il rapporto con Diaverum è proseguito, oltre il termine di scadenza del 31/12/2011 – e fino al luglio 2015- al fine contingente di assicurare il mantenimento nel contesto territoriale (Distretto f/4) nonché la prosecuzione dell'assistenza fornita ai pazienti in carico, attraverso l'espletamento del relativo "outsourcing" di parte dell'attività, nelle more della compiuta definizione della questione concernente la forma assistenziale più adeguata;

- che le attività sanitarie della UDD di Capena sono state sospese nel luglio 2015, a scopo cautelativo, a seguito di episodi di iperpiressia batteriemia occorsi in 15 pazienti in trattamento emodialitico ambulatoriale in carico alla stessa UDD, tra il 8 e il 11 luglio 2015;

- che i suddetti eventi avversi hanno comportato l'avvio di due indagini epidemiologiche, conoscitive delle cause che li avevano determinati, una commissionata dalla Regione Lazio all'INMI Spallanzani e, l'altra, affidata al Dipartimento di Prevenzione di questa ASL;

- che la relazione dell'INMI L. Spallanzani - aggiornamento al 01/10/2015 - riferisce, tra l'altro, che "i risultati dei campionamenti effettuate dall'ARPA indicano una contaminazione ambientale non trascurabile" in particolare nell'aria prelevata nelle postazioni di dialisi A6, A7, B1 e B2 e nel magazzino, come dettagliatamente descritto alla pag 19 della succitata relazione in atti;

- altresì, che la relazione conclusiva del Dipartimento di Prevenzione riferisce di alcune criticità strutturali osservate nei locali della UDD, ovvero:

che il locale medicheria, previsto dalla DCA 8/2011, per i controlli clinici e le manovre di medicazione, presente nella planimetria inserita sul SAASS, con la denominazione di "sala medici", al momento del sopralluogo risultava attrezzato per le attività amministrative;

che l'impianto di aerazione dei locali risultava non funzionante;

che sulle pareti dei locali si è osservato umidità da probabile risalita fino ad una altezza di 80 cm circa da terra che ha provocato il danneggiamento dell'intonaco in maniera vistosa. Tale condizione determina una situazione di insalubrità dei locali;

RITENUTO

a fronte delle criticità riferite nelle due suddette relazioni, di richiedere appositi pareri:

al Direttore del Dipartimento di Prevenzione – circa l'esistenza nei locali della UDD di requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie di dialisi ambulatoriale;

al Presidente della Commissione di Vigilanza sulle Dialisi – circa la possibilità/opportunità di riprendere le attività sanitarie di dialisi ambulatoriale nei locali della UDD.

PRESO ATTO

che ambedue i pareri forniti sono stati concordi nell'affermare che la ripresa delle attività sanitarie di dialisi ambulatoriale nei locali della UDD potesse essere disposta solo previa risoluzione delle criticità strutturali rilevate – riguardanti essenzialmente l'umidità di risalita nelle pareti e il corretto funzionamento dell'impianto di aerazione - , propedeutica, quale "conditio sine qua non" al ripristino dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ambulatoriali;

RILEVATO

- che, sulla base delle risultanze delle indagini condotte dall'INMI, la causazione degli eventi infettivi è stata individuata nella non corretta esecuzione, da parte del personale infermieristico, delle manovre eseguite sulla branca arteriosa e/o venosa del CVC al momento dell'inizio e della fine della seduta di emodialisi;

- che, le indagini dell'INMI Spallanzani hanno, in effetti, messo in evidenza "una non perfetta sanificazione degli ambienti della struttura sanitaria in questione". Ciò è testimoniato dal recupero di diversi batteri, tipici del tratto gastroenterico (*Enterobacter cloacae* e *Klebsiella pneumoniae*) sulle superfici di un presidio dedicato alla cura dei pazienti (carello porta-guanti; barra del carrello), indice di un non ottimale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mancato ricambio di

quantità) e/o dell'igiene delle mani.

- altresì, che le indagini dell'ARPA Lazio hanno, inoltre, evidenziato "una contaminazione ambientale non trascurabile" da batteri, comunque, diversi da quelli isolati nel sangue dei pazienti;

- inoltre, che, durante la conduzione delle indagini da parte del Dipartimento di Prevenzione aziendale, sono state osservate anche le seguenti criticità strutturali: il locale medicheria, previsto dal DCA 8/2011, per i controlli clinici e le manovre di medicazione, presente nella planimetria inserita sul SAASS, con la denominazione di "sala medici", al momento del sopralluogo risultava attrezzato per le attività amministrative;

l'impianto di aerazione dei locali risultava non funzionante; sulle pareti dei locali era presente umidità da probabile risalita fino ad un'altezza di 80 cm;

CONSIDERATO pertanto, in ragione di quanto sopra argomentato, che la responsabilità nella causazione dei riferiti eventi infettivi è addebitabile in via esclusiva alla Società Diaverum che, in forza della Convenzione stipulata in data 09.03.2001, tra questa Azienda e l'allora Rendial S.p.A., era tenuta ad assicurare la dotazione del personale paramedico ed ausiliario, e ad assumere a proprio carico ogni onere e spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione delle attrezzature, degli arredi e degli impianti dei locali adibiti ad uso esclusivo della UDD, nonché delle utenze;

RICHIAMATA la propria nota del 15 gennaio 2016 prot. 2129, con la quale sono state comunicate alla società Diaverum le predette responsabilità negli eventi occorsi nel luglio 2015 presso l'UDD di Capena, a titolo di costituzione in mora e contestuale interruzione di qualsivoglia prescrizione;

RITENUTO alla luce di quanto sopra evidenziato, di effettuare una documentata analisi "make or buy" con la finalità di valutare, in termini di costi/benefici, la completa reinternalizzazione delle attività sanitarie svolte presso l'UDD oppure il ricorso all'acquisto di prestazioni dialitiche presso un soggetto privato erogatore accreditato;

DATO ATTO che i risultati delle predette analisi hanno evidenziato la maggior convenienza economica della complessiva reinternalizzazione delle attività rispetto all'acquisto di prestazioni da soggetto terzo privato erogatore accreditato, come risulta da specifica relazione inviata ai competenti uffici regionali (nota prot. n. 8848 del 17 febbraio 2016);

altresì, che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative in materia, si rende necessario ricondurre ogni rapporto intercorrente tra questa Azienda e qualsivoglia operatore privato alle ipotesi previste dalla legge;

CONSIDERATO -che il precedente rapporto cosiddetto di "cogestione" introdotto dalla lettera a firma del Responsabile del procedimento, Dirigente dell'Area 4A/03 e del Direttore regionale Vicario prot. n. 91944 del 20 luglio 2005, ed adottato dall'ASL RMF non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 8 quinquies Dlgs n. 502/92 ss.mm., che il contratto stipulato in data...è scaduto in data 31.12.2011e, si è protratto - per tutte le motivazioni sopra descritte- nei fatti sino al mese di luglio 2015;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premesse,

ASL ROMA 4 segue deliberazione n. 568 del 3 MAG. 2016
- di prendere atto del DCA n. U00135 del 28 aprile 2016;

- di internalizzare tutte le prestazioni di dialisi rese presso il Presidio UDD di Capena, sito in Capena Via Tiberina km 16.200;


- di comunicare a Diaverum Italia s.r.l. che non esiste alcun presupposto di legittimità, né di pubblico interesse dell'ASL Roma 4 (già ASL RM/F) a stipularne un nuovo contratto di collaborazione per prestazioni dialitiche da erogarsi presso la Struttura ASL denominata "UDD Capena".

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

(Dott. Francesco Quagliariello)

IL DIRIGENTE

Dr. Roberto Di Cicco



- IN VIRTU'** del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00026 del 30 gennaio 2014;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2014;
- LETTA** la proposta di delibera, "UDD di Capena. Presa d'atto DCA n. U00135 del 28 aprile 2016. Provvedimenti conseguenti", presentata dal Direttore della U.O.C. Provveditorato;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- di prendere atto del DCA n. U00135 del 28 aprile 2016;

- di internalizzare tutte le prestazioni di dialisi rese presso il Presidio UDD di Capena, sito in Capena Via Tiberina km 16.200;

- di comunicare a Diaverum Italia s.r.l. che non esiste nessun presupposto di legittimità, né di pubblico interesse dell'ASL RMF a stipularne uno nuovo contratto di collaborazione per prestazioni dialitiche da erogarsi presso la Struttura ASL denominata "UDD Capena".

-di stabilire, ai sensi della deliberazione n. 703 del 13 giugno 2012, avente ad oggetto: "Adozione del nuovo sistema di pubblicità degli atti aziendali – pubblicazione sul sito web aziendale", che il presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web Aziendale;

la U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali curerà gli adempimenti previsti dagli art. 4 e 6 del regolamento approvato con deliberazione n. 846 del 18 luglio 2006.

La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Quintavalle)



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Civitavecchia, li

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr. Duilio Iacobucci

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 4 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Assistente Amministrativo
Marco Mariani

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr. Duilio Iacobucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata all'U.O.C. Sistemi Informatici ICT per la pubblicazione sul sito web aziendale in data 4 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Assistente Amministrativo
Marco Mariani

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Istituzionali e Legali
Dr. Duilio Iacobucci
